



COMUNE DI MARENE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per rispondere all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R. 24/07/1977, n. 616, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
3. Il trasporto è assicurato verso la locale sede scolastica della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie). Il servizio non verrà fornito agli alunni residenti o domiciliati che frequentino scuole diverse da quelle del Comune.
4. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare ministeriale n. 23/97.

Art. 2 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla locale scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie), residenti o domiciliati nel Comune di Marene. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sugli scuolabus e purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari e percorsi stabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Per il trasporto di alunni abitanti in altro comune dovrà essere stipulata apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che regoli i rapporti tra il Comune di Marene ed il Comune di residenza. Per i singoli casi è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno.
3. Gli alunni residenti dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale, a non meno di 2 km. dalla scuola di appartenenza, hanno diritto all'autotrasporto in via prioritaria.
4. Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere trasportati anche alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 km. dalla scuola, purché ciò non comporti un cambiamento del percorso più breve già stabilito per il raggiungimento della sede scolastica.

5. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto della distanza abitazione/scuola.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è affidata al dipendente comunale Responsabile del Servizio competente in materia di assistenza, trasporto e refezione scolastica e potrà essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale, sia per mezzo di affidamento in appalto a ditta esterna o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad esempio: eventi calamitosi, improvvise ed abbondanti nevicate, formazione di ghiaccio sulle strade), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. Il competente Servizio comunale informerà tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici. Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, condizioni di avversità atmosferiche, motivi di sicurezza o per altre cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'Ente.

Art. 4 – Modalità di funzionamento del servizio

1. Il competente Servizio comunale predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il piano annuale viene elaborato sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, tenendo conto dell'orario dei plessi scolastici, dei bacini di utenza e della disponibilità dei mezzi.
3. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
4. L'Amministrazione comunale è responsabile degli alunni trasportati limitatamente al periodo di permanenza sullo scuolabus. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 5 – Iscrizioni ed accesso al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.
2. Eventuali domande presentate fuori del termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

3. La compilazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, sulla base del modello indicativo allegato al presente regolamento sotto la lettera "A", comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte delle famiglie delle norme del presente regolamento relative alla responsabilità.
4. L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno ed avrà validità per l'intero ciclo, salvo rinunce, cambi di residenza o variazioni di servizio (esempio: solo andata, solo ritorno, ecc..) che vanno tempestivamente comunicati al Comune.

Art. 6 – Modalità di compartecipazione e pagamento

1. La Giunta comunale con apposito atto deliberativo stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.
2. La tariffa è stabilita per il servizio di andata e ritorno secondo gli orari scolastici; possono essere previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
3. Per utenze che usufruiscono del servizio in modo continuativo dopo il 31 dicembre si effettuerà una riduzione proporzionale della quota annuale, rapportata al periodo di effettivo utilizzo, da corrispondersi in un'unica soluzione entro il giorno 10 del mese successivo all'inizio dell'utilizzo.
4. Non sono previste riduzioni in caso di assenza dell'alunno.
5. L'insolvenza ripetuta nel pagamento dovuto (successiva all'invio di numero due lettere di invito al pagamento) comporta la conseguente messa in atto delle vie che si riterranno più opportune per il recupero coattivo dei crediti secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Norme di utilizzo del servizio

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio ed il guidatore, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore, quando previsto, e/o dall'autista, come ad esempio:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - non affacciarsi dal finestrino;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
3. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dagli autisti senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, al Servizio comunale competente che informerà i genitori.
4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 – Trasporto degli alunni portatori di handicap

1. Il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di un assistente accompagnatore. L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'organizzazione dell'accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo economico a concorso della spesa sostenuta.

Art. 9 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Art. 10 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 11 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.

All'UFFICIO SCUOLA
del COMUNE di
12030 M A R E N E (CN)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il sottoscritto _____ nato/a _____ il
_____, ☎ _____

(indicare possibilmente tutti i numeri di telefono di reperibilità dei genitori, per eventuali comunicazioni urgenti)

CHIEDE

l'iscrizione al Servizio comunale di trasporto scolastico del proprio/a figlio/a
_____, residente a _____, in Via
_____, n. _____, per la:

- SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA)

con le seguenti modalità:

- ANDATA E RITORNO
- SOLA ANDATA
- SOLO RITORNO.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che:

- 1) la responsabilità dell'Amministrazione comunale è limitata al periodo di permanenza degli utenti sullo scuolabus durante l'effettuazione dei percorsi stabiliti, mantenendo indenne il Comune per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto;
- 2) alla fermata indicata l'alunno dovrà essere puntualmente accompagnato e ritirato da un genitore o da un adulto delegato _____
(indicare il nominativo degli adulti delegati al ritiro)

D a t a

F i r m a

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di avere conosciuto e di approvare specificatamente le disposizioni dei precedenti punti 1) e 2).

D a t a

F i r m a